

Città di Noale
Deliberazione di giunta 155 del 17 dicembre 2008

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE l'Amministrazione Comunale intende mettere in atto azioni e strategie di sviluppo finalizzate alla valorizzazione delle risorse locali;

CHE una politica di governo locale mirata al potenziamento della qualità urbana a beneficio di tutta la collettività comporta:

- un miglioramento della qualità della vita per i residenti
- un potenziamento delle attività commerciali e terziarie
- un'elevata capacità di attrattiva territoriale per polarità e servizi,

CHE in tale ambito si colloca la volontà di incrementare la valorizzazione della zona del Miranese e di conseguenza è prevista l'istituzione di un mercato degli agricoltori;

CHE l'approvazione della Legge Finanziaria 2007, e in particolare il comma 1065, prevede la promozione dello *“sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta con decreto...sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché alle condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia”* contribuendo allo sviluppo di tipologie di vendita attraverso mercati degli imprenditori agricoli, i cosiddetti farmer's market particolarmente diffusi in Europa e negli Stati Uniti;

CHE il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha emanato il Decreto 20 novembre 2007 che dà la possibilità ai Comuni di avviare l'istituzione, anche in Italia, dei mercati degli imprenditori agricoli, dando forma concreta alla cosiddetta *“filiera corta”*;

CHE la Regione Veneto ha dato i medesimi indirizzi con la legge regionale n.7 del 25 luglio 2008: *“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”*; prevedendo come i Comuni possano nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinare aree per la realizzazione di farmer markets e di mercati dei prodotti agricoli locali, anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n.10;

PRESO ATTO:

CHE la vendita dei prodotti agricoli da parte delle aziende agricole produttrici si contraddistingue come vendita diretta, avente gli obiettivi fondamentali di valorizzare le caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari, garantire la freschezza dei prodotti agricoli e consolidare il legame socio-economico con il territorio;

CHE la vendita presso il mercato degli imprenditori agricoli è da considerarsi una modalità di vendita diretta;

CHE i mercati degli imprenditori agricoli, cosiddetti farmer's market, già avviati in diversi paesi sia europei che extra-europei, ben rispondono alla crescente domanda dei consumatori che chiedono qualità, affidabilità e prodotti naturali che rappresentino il territorio, nonché il contatto diretto con i produttori quale indice di garanzia di origine dei prodotti;

CHE le predette esperienze garantiscono condizioni di genuinità e freschezza uniche, in quanto i prodotti posti in vendita non sono soggetti a lunghi tempi di trasporto, nel pieno rispetto del concetto di *“filiera corta”*;

CHE l'esperienza di istituzione dei farmer's market ha contribuito a livello locale al risanamento e all'animazione dei centri storici delle città e all'innalzamento della qualità complessiva dei prodotti posti in vendita;

CHE i consumatori sono molto attenti al rapporto qualità/prezzo;

CHE l'attivazione di un mercato degli imprenditori agricoli introdurrà a Noale un nuovo modo di fare la spesa, anche perché il consumatore può accedere al mercato dei prodotti locali interagendo personalmente con l'agricoltore che coltiva i prodotti;

RITENUTO:

CHE lo sviluppo del mercato degli imprenditori agricoltori è favorito soprattutto se viene organizzato in modo professionale e qualificato, se nella gestione gli agricoltori possono rivestire un ruolo determinante e se vi è un reale supporto da parte della Pubblica Amministrazione;

CHE nel mercato possono essere realizzate attività complementari alla vendita diretta, come attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio;

CONSIDERATO che gli obiettivi dell'attivazione di un mercato degli imprenditori agricoli possono essere riassunti in tre parole strategiche "ambiente, agricoltore, consumatore":

- promozione e sviluppo della zona di Noale e del suo comprensorio;
- importante opportunità di integrazione del reddito per le imprese agricole;
- valorizzazione della filiera dei prodotti locali e rafforzamento del rapporto di fiducia con il consumatore finale.

PRESO ATTO del parere di massima favorevole dell'Azienda ULSS n.13 espresso nella conferenza di servizio del 12 novembre 2008, stante la necessità di futuri aggiornamenti non appena entreranno in vigore le disposizioni dell'ordinanza del ministero della salute 3 aprile 2002, oggetto già di numerose proroghe;

SENTITE le Associazioni degli Agricoltori della Provincia di Venezia – delegazioni del Miranese Cia e Coldiretti, nel corso delle conferenze di servizio che si sono svolte presso la sede municipale di Piazza Castello nelle giornate del 27 ottobre e 12 novembre 2008;

VISTO lo schema di convenzione con le Associazioni degli Agricoltori della Provincia di Venezia per l'istituzione del mercato degli imprenditori agricoli e il relativo disciplinare di mercato, allegati alla presente deliberazione, unitamente al logo, quali parti integranti e sostanziali;

RILEVATO che il presente atto si colloca nel quadro delle azioni e delle strategie di valorizzazione territoriale e commerciale assunte dall'Amministrazione Comunale;

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267;

VISTO l'art.117 della Costituzione, così come sostituito dalla legge costituzionale 18.10. 2001 n. 3 e la Legge 5.06.2003 n. 131 art. 4;

ACQUISITO il parere favorevole del Capo Settore Affari Generali del 1° Settore - in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente atto non comporta obblighi per l'Ente di impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) per le motivazioni descritte in premessa, di istituire in via sperimentale, a decorrere dal mese di gennaio 2009, il mercato degli imprenditori agricoli denominato "**MERCATO CONTADINO DI NOALE** " che si terrà a Noale, in Piazzetta Giacomo dal Maestro, secondo la planimetria di cui all'allegato C) e di esplicitare l'indirizzo in merito:

- alla stipulazione della convenzione (allegato A) con la Confederazione Italiana Agricoltori Sezione di Venezia, la Federazione Provinciale Coldiretti di Venezia per l'istituzione in

via sperimentale, del mercato degli imprenditori agricoli, secondo lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- al disciplinare del mercato (allegato B), che stabilisce le modalità di attuazione del mercato stesso, da ritenersi parte integrante della predetta convenzione;
- adozione logo (allegato D) dando contestuale indirizzo affinché si provveda a valutare l'opportunità e la fattibilità di promuovere presso le scuole di Noale, nell'anno 2009, un concorso per gli alunni volto alla creazione di un nuovo logo del **“MERCATO CONTADINO DI NOALE“** ;

2) il pagamento del plateatico a carico dei partecipanti al **“MERCATO CONTADINO DI NOALE“**, avverrà mediante bollettino postale, inviato per semestri dall'ufficio tributi ed il calcolo dell'onere a carico delle Ditte partecipanti verrà effettuato a partire dal mese di settembre 2009, questo per incentivare la partecipazione alle prime edizioni, quando la nuova opportunità di acquisto non sarà ancora completamente nota alla cittadinanza;

3) di incaricare il Capo Settore Affari Generali dott. Giacomo D'Ancona della sottoscrizione degli atti oggetto della presente deliberazione;

4) di incaricare l'ufficio segreteria di dare la massima diffusione all'iniziativa, promuovendo e pubblicizzando lo stesso in primis per il tramite del sito istituzionale comunale www.comune.noale.ve.it e per il tramite del notiziario comunale.

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Allegato A

Approvato con delibera Giunta comunale n.155 del 17 dicembre 2008

CONVENZIONE del mercato denominato **“MERCATO CONTADINO DI NOALE: DALLA NOSTRA TERRA ALLA NOSTRA TAVOLA”**

Premesso:

- a fronte di un forte aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, si evidenzia una consistente erosione dei redditi agricoli, fenomeno in parte imputabile all'ampliamento della forbice tra i prezzi alla produzione ed i prezzi al consumo, causato dall'allungamento della filiera produttiva;

- preso atto che l'accorciamento della filiera produttiva costituisce sicuramente un metodo efficace per migliorare il reddito dei produttori e offrire ai consumatori prezzi competitivi e prodotti di qualità;

- considerato che, tra gli elementi caratterizzanti i mercati dei produttori agricoli, risulta fondamentale l'educazione al consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi;

- vista la necessità di sostenere le aziende agricole che attraverso comportamenti responsabili e l'osservanza di regole condivise si impegnano a rispettare le metodologie di produzione concordate con le singole associazioni di categoria;

- preso atto che risulta necessario promuovere la crescita e l'espansione dell'agricoltura di qualità, al fine di ottenere prodotti salubri e genuini, caratterizzati dall'attenzione ad una elevata tutela dell'ambiente e della sicurezza alimentare;

- considerato che gli obiettivi della presente convenzione sono la promozione e lo sviluppo dei produttori agricoli imprenditori, nell'esercizio di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli, che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;

- considerato che è necessario instaurare un corretto rapporto tra le parti ed una leale informazione ai consumatori:

Tutto ciò premesso tra le parti –

- dott. Giacomo D'Ancona, nato a milano il 25 marzo 1964, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Vicesegretario e Capo settore 1° Settore Affari generali del Comune di Noale, con sede a Noale in Piazza Castello 18; - codice fiscale 82002870275;

- -----, nato a -----, domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante dell'Associazione di Categoria-----, con sede a -----, Via ----- - codice fiscale -----

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- Di istituire, in via sperimentale, ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 e della legge regionale n.7 del 25 luglio 2008 un mercato degli imprenditori agricoli denominato: **“MERCATO CONTADINO DI NOALE”**, le cui modalità di attuazione sono stabilite nel disciplinare di mercato da ritenersi parte integrante della presente convenzione;
- di approvare il seguente “Codice di Comportamento” che stabilisce norme condivise dalle Associazioni di categoria degli agricoltori nella vendita diretta dei prodotti agricoli del mercato in questione;
- di istituire un tavolo di coordinamento del progetto, presieduto da un delegato dell'Amministrazione Comunale e composto da un rappresentante per ogni associazione di categoria degli agricoltori firmataria della presente

convenzione, con il compito di vigilare sull'andamento del mercato e di programmare le iniziative di animazione;

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. **LUOGO E PERIODO DI PRODUZIONE:** la produzione agricola, proveniente dall'azienda agricola o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, anche a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, deve essere ottenuta nell'ambito territoriale della zona di Noale e/o dei comuni a questo limitrofi e deve essere immessa sul mercato nel rispetto della naturale stagionalità dei vari prodotti. Nel caso in cui taluni prodotti agricoli non siano disponibili nelle aziende del Comune di Noale, potranno partecipare aziende provenienti da altri comuni esclusivamente della Regione Veneto, privilegiando quelli la cui distanza è minore rispetto al Comune di Noale. L'imprenditore agricolo partecipante al "MERCATINO CONTADINO DI NOALE" deve esporre un cartello indicante la sede dell'azienda ed il numero di chilometri percorsi dal luogo di produzione al mercato di Piazzetta Giacomo Dal Maistro.
2. **TRACCIABILITA':** l'imprenditore agricolo deve garantire che la produzione, sia avvenuto ai sensi dell'art.1, del D.lgs.228/2001.
3. **PREZZI DI VENDITA E RINTRACCIABILITA':** il prezzo di ogni prodotto messo in vendita dovrà essere esposto e ben visibile. Su ogni prodotto il venditore dovrà apporre un cartellino di vendita o un'etichettatura nel caso di prodotti confezionati, dalla quale il consumatore possa ottenere utili informazioni, oltre che sul prezzo applicato, anche sull'origine dei prodotti.
4. **IMBALLAGGIO:** l'imprenditore agricolo si impegna ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi e ad utilizzare materiali facilmente riciclabili o/e favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili. Gli imprenditori che metteranno in vendita prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili e compostabili ove possibile, dovrà essere privilegiato nel rapporto con la clientela l'uso di sacchetti di carta, di materiale a basso impatto ambientale o totalmente riciclabile.
5. **DISCIPLINARE DEL MERCATO:** gli aderenti alla convenzione sono consapevoli di dover osservare le disposizioni di cui al disciplinare al Mercato – allegato a alla delibera di giunta comunale n.155 del 17 dicembre 2008.
6. **MODALITA' DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE:** tutti gli imprenditori agricoli che intendono partecipare al mercato sono tenuti ad aderire alla presente convenzione, indicando la tipologia dei propri prodotti per cui si richiede l'adesione. L'adesione deve essere allegata alla comunicazione da presentare ai sensi del d.lgs. 228/2001. L'adesione impegna gli imprenditori al rispetto delle regole previste nella convenzione, compresi il rispetto del disciplinare del mercato e l'accettazione di eventuali controlli sul dichiarato.
7. **ELENCO IMPRESE ADERENTI:** Il Comune di Noale tiene un elenco aggiornato delle imprese aderenti, con i relativi prodotti;
8. **CANCELLAZIONE:** la cancellazione dall'elenco può avvenire: su richiesta dell'impresa su comunicazione indirizzata al Comune di Noale o su iniziativa del Comune, sentite le associazioni di categoria, qualora venga accertato che l'impresa non rispetti adeguatamente le disposizioni stabilite nel disciplinare e nelle norme di comportamento della presente convenzione. In tal caso prima del provvedimento, dovrà essere sentito l'imprenditore agricolo interessato. La cancellazione è disposta dal Capo Settore Affari Generali, con proprio provvedimento di

esclusione dal mercato, entro 30 gg dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato.

9. **GESTIONE DELLA CONVENZIONE:** la gestione ordinaria della presente convenzione viene affidata al Comune. Verrà convocata una riunione delle parti firmatarie ogni qual volta una delle parti ne faccia richiesta.
10. **TUTELA DEI DATI PERSONALI:** le imprese aderenti alla convenzione, nel trasmettere i propri dati al Comune, acconsentono al loro trattamento da parte dello stesso ente, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del presente servizio, secondo le modalità indicate nella convenzione. Dichiarano altresì di essere informati dei diritti conferiti agli interessati dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Noale nella figura del Capo Settore Affari Generali.
11. **REGISTRAZIONE:** la presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. Tutte le spese inerenti o conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua eventuale futura registrazione, sono a carico delle Associazioni di Categoria.

Noale, _____

DISCIPLINARE del mercato denominato **“MERCATO CONTADINO DI NOALE”**

Premesse

Il "MERCATO CONTADINO DI NOALE" è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Nasce nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità.

L'obiettivo è, quindi, quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici.

Con la vendita di prodotti «della nostra terra» l'inquinamento si può combattere anche sulla «nostra tavola», perché scegliendo prodotti locali di qualità invece di quelli che viaggiano per centinaia di chilometri sui tir, si sostiene il consumo dei prodotti agricoli di origine locale, riducendo l'inquinamento legato ai trasporti e valorizzando le attività agricole locali.

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228, " È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Poiché l'attività di vendita degli imprenditori agricoli è legata alla “stagionalità” dei prodotti posti in vendita, si ritiene opportuno non rilasciare alcuna concessione di posteggio, ma consentire ad ogni singolo operatore di poter partecipare al mercato, secondo le modalità stabilite da presente disciplinare.

Normativa di riferimento : Il D. Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il recente Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/2006, n.296 ha stabilito requisiti uniformi e standards specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti farmer's market, riservati all'esercizio

della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Nei mercati degli imprenditori agricoli, conformi alle norme igienico - sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Articolo 1

Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il mercato degli agricoltori, denominato "**MERCATO CONTADINO DI NOALE**" avrà le seguenti caratteristiche:

Luogo di svolgimento: Piazzetta Dal Maistro, come indicato nella pianta (allegato C)

Dimensioni: n. 10 posteggi aventi una superficie di vendita di mq. 20 (5 mt fronte e 4 mt profondità)

Frequenza : settimanale nella giornata di martedì

Orari: inizio allestimento ore 7.00, inizio vendita ore 8 - cessazione attività di vendita ore 13.00, sgombero entro le ore 14.00.

Prodotti vendibili: frutta e verdura, formaggi, miele, funghi, vino, salumi, olio, uova, pesce e animali di bassa corte, prodotti nel territorio dell'azienda.

Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale.

Articolo 2

Assegnazione dei posteggi

- 1) Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona, l'amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico a n.10 posteggi, di cui è costituito il mercato, nel seguente modo:
 - n.10 posteggi, assegnati in via prioritaria, alle Associazioni di Categoria degli agricoltori firmatarie della convenzione, che cercheranno di garantire una varietà nella proposta offerta.
- 2) In caso di mancata occupazione dei posteggi di cui al comma 1, lettera a), gli stessi saranno assegnati per quella sola giornata agli imprenditori agricoli in ordine di graduatoria di cui al successivo comma 3, lettera b);
- 3) L'assegnazione verrà effettuata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità in ordine decrescente:
 - le associazioni firmatarie della convenzione provvederanno di comune accordo a comunicare al comune i nominativi degli imprenditori agricoli che si alterneranno nell'occupazione dei n.10 posteggi, per far questo le Associazioni dovranno tener conto principalmente del seguente criterio di priorità privilegiare le aziende agricole venete la cui distanza è minore rispetto al Comune di Noale.I posteggio di cui al comma 2 verranno assegnati dal Comune agli imprenditori nel rispetto dei seguenti criteri di priorità in ordine decrescente:
 - ubicazione dell'azienda agricola e dei terreni nel territorio del Comune di Noale;
 - ubicazione dell'azienda agricola e dei terreni nei comuni confinanti con Noale;
 - ubicazione dell'azienda agricola in un comune della Regione Veneto, la cui distanza è minore rispetto al Comune di Noale;

- maggiore numero di presenze maturate nel mercato;
- maggiore anzianità di attività dell'operatore nel mercato;
- ordine cronologico di presentazione della domanda.

4) Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà presentare al Comune apposita comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001, con esplicita dichiarazione di accettare il presente disciplinare di vendita nonché il codice di comportamento stabilito con la convenzione;

5) Per l'occupazione del posteggio non verrà rilasciata alcuna concessione, considerata la stagionalità dei prodotti e la libera alternanza degli operatori, consentendo l'occupazione nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

6) Nel caso rimassero posteggi non occupati per assenza degli operatori di cui all'art. 2, comma 1 lettera a), gli operatori presenti, di comune accordo, potranno sistemarsi nei posteggi liberi al fine di garantire una occupazione uniforme dei posteggi.

Articolo 3 **Soggetti ammessi alla vendita nel mercato**

1) Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli veneti che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola nel territorio del comune di Noale
- b) ubicazione dell'azienda agricola nel territorio dei comuni confinanti con Noale
- c) vendita nel mercato esclusivamente dei prodotti agricoli stagionali e tipici del territorio provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi del D.Lgs. 228/2001;

2) L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27.12.2006, n.296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Articolo 4 **Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato**

1) L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

2) I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati.

3) I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita.

4) Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,00 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere a visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento.

5) E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

6) Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

7) L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio di vendita, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

8) E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.

9) Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

10) L'operatore ha l'obbligo di esibire la comunicazione di cui al D. Lgs 228/2001 in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

11) Non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore previste se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare immediatamente al Vigile incaricato addetto al mercato (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Art. 5

Norme igienico-sanitarie

1) Il Comune assicura, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

2) Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle della normativa vigente e dell'osservanza in particolare delle norme igienico-sanitarie.

Articolo 6

Criteri per la trasparenza dei prezzi

1) I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2) L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sull'origine dei prodotti.

Articolo 7

Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato

1) Coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare e dal codice di comportamento nonché con la normativa di riferimento in materia, possono essere esclusi dalla partecipazione al mercato.

Articolo 8

Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita

1) È consentito l'accesso all'area di vendita con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.

2) Gli operatori inoltre dovranno:

- adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili; a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili;
- per la vendita dei prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili ove possibile;
- osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole;
- osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dal comune.

Art. 9

Tributi per l'occupazione del posteggio

1) L'occupazione del posteggio è soggetta al pagamento del canone o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

2) I tributi dovranno essere versati nei termini previsti negli specifici Regolamenti del comune. Per l'occupazione giornaliera è ammesso il pagamento diretto agli agenti di Polizia Locale o al concessionario del servizio, i quali rilasceranno regolare ricevuta.

Art. 10

Funzionamento del mercato

1) Il mercato è gestito dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, fermo restando, per questi ultimi, la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.

2) I responsabili degli uffici preposti, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3) Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.

4) La graduatoria dei posteggi assegnati di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) verrà aggiornata ad ogni mercato.

5) L'operatore di Polizia Locale addetto al controllo del mercato annota ogni volta le presenze degli operatori in un apposito registro.

6) Le graduatorie e il registro sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 11

Sanzioni

Le sanzioni per l'inosservanza delle norme contenute nel presente disciplinare sono stabilite con apposita ordinanza sindacale.

Art. 12

Disposizioni finali

1) I posteggi rimasti liberi entro le ore 8 saranno assegnati giornalmente sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 2, comma 3, lettera b). Dopo le ore 8,30 i posteggi non potranno essere più occupati.

2) Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con un giorno festivo, il mercato non si svolgerà.

3) La comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001 avrà efficacia immediata.

4) L'Amministrazione comunale, in accordo con le Associazioni firmatarie della convenzione, potrà variare la frequenza del mercato in funzione della partecipazione degli operatori e dell'afflusso dei consumatori.